



Università degli Studi di Messina

e, p.c.

- Al Personale tecnico-amministrativo
- Ai Direttori dei Dipartimenti Didattici
- Ai Presidenti dei Centri
- Al Presidente della SIR "Facoltà di Medicina e Chirurgia"
- Ai Dirigenti
- Al Presidente dell'UniLav SCpA
- Alle OO.SS.
- Ai Componenti R.S.U

**Oggetto:** Indicazioni in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, d.P.C.M. 26 aprile 2020, cosiddetta fase due.

*(seguito circolare n. 8/2020, n.12/2020, n.14/2020 e n.16/2020)*

1. Come noto, con le disposizioni adottate con le circolari a seguito è stato previsto, in linea con le prescrizioni normative nazionali che lo svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico amministrativo - in via ordinaria – avvenga in modalità di telelavoro semplificato fino al **15 maggio 2020**, sfruttando l'opportunità offerta dalla previgente disposizione dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina sul Telelavoro, ferme restando le disposizioni adottate con la circolare 9/2020, relativamente all'individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e le autorizzazioni *medio tempore* concesse.

Grazie a tali misure l'Ateneo di Messina ha continuato, seppure con le fisiologiche difficoltà, ad erogare i servizi connessi alla didattica e di supporto agli studenti fornendo testimonianza di come una situazione di profonda complessità possa essere affrontata come opportunità.

2. Con il d.P.C.M 26 aprile 2020 si è data la stura alla cosiddetta fase due volta ad introdurre misure organizzative per la ripresa del sistema Paese che, con riferimento alle Università, si sostanziano nella previsione di cui alla lettera n) dell'art. 1 del richiamato d.P.C.M. che stabilisce, tra l'altro, che *"nelle università (...) possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni (...) a condizione che vi sia una organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall'Inail"*. La stessa previsione precisa che per tali finalità le



Università assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività (indifferibili da svolgere in presenza).

3. Pertanto, alla luce di quanto sopra si dispone che:

- a) **a partire dal 18 maggio 2020** lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga nella sede di servizio per una aliquota limitata di personale, funzionale allo svolgimento delle predette attività, già individuata dai Responsabili apicali di struttura nel rispetto delle indicazioni impartite dal Magnifico Rettore e dal Direttore Generale con il documento *ad interim* dell'Università di Messina sull'avvio della fase 2, del 4 maggio 2020, diramato con nota prot. n. 41705/2020.

Il personale come sopra individuato cesserà a partire dall'effettivo rientro in sede dalla modalità di prestazione lavorativa in telelavoro semplificato e farà rilevare la propria presenza in servizio presso i terminali di rilevazione ubicati presso le strutture attivate.

Il restante personale continuerà ad erogare la propria prestazione lavorativa in modalità telelavoro semplificato anche con la possibilità di programmare rientri in sede di servizio su base settimanale. A tal fine i Responsabili di struttura potranno in tale periodo indicare ulteriori unità di personale per i quali si dovesse rendere necessario lo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di servizio, dandone tempestiva comunicazione con allegata programmazione settimanale alla Direzione Generale, anche al fine dell'approntamento delle misure organizzative necessarie di cui al richiamato documento. In tal caso la presenza in servizio sarà rilevata per l'intero orario previsto per il giorno.

Il Magnifico Rettore e/o il Direttore Generale potranno, comunque, inibire con proprio separato provvedimento l'accesso, a singole strutture, nel caso in cui non siano garantite, per qualsiasi motivo, anche le condizioni di sicurezza e prevenzione richiamate.

- b) i Responsabili delle Strutture possono promuovere **con effetto dall' 8 giugno 2020**, in via sperimentale, iniziative di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 2017 in una lettura coordinata con l'art. 87, comma 1 del D.L.17 marzo 2020, n. 18.

Di fatti, tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - caratterizzata dalla mancanza di vincoli di orario e di luogo di lavoro e dalla previsione che la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno dei locali dell'Ateneo e in parte all'esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva - risulta maggiormente compatibile con l'avvio della fase di progressivo rientro.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni di massima:

- (1) la calendarizzazione delle giornate in cui la prestazione lavorativa dovrà avvenire nella sede di servizio avverrà nella misura strettamente necessaria e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento *ad interim*



dell'Università di Messina sull'avvio della fase 2, del 4 maggio 2020, diramato con nota prot. n. 41705/2020;

- (2) la rendicontazione dell'attività svolta avverrà mediante una attestazione settimanale redatta dal dipendente secondo lo schema in allegato 1;
- (3) è appena il caso di accennare che il lavoratore agile è esonerato da far rilevare la propria presenza in servizio nei giorni in cui si trova in tale modalità, mentre nei giorni in cui effettua la propria prestazione in sede farà esclusivamente rilevare la presenza in servizio secondo l'orario previsto per il giorno in questione.

Nei giorni in cui la prestazione viene erogata in modalità agile il lavoratore dovrà assicurare una fascia di reperibilità pari ad almeno due ore nell'articolazione antimeridiana della giornata lavorativa e di una ora in quella pomeridiana se prevista, nell'arco dell'orario di lavoro programmato;

- (4) è, in ogni caso, garantito il diritto di disconnessione del lavoratore agile tra le 18:30 e le 7:30 del giorno dopo;
- (5) per quanto non stabilito si applica il Regolamento per la disciplina del lavoro agile in quanto compatibile (D.R. n. 2692 del 6 dicembre 2018);
- (6) in considerazione dell'andamento epidemiologico, il Responsabile della Struttura potrà valutare l'opportunità di disporre un progressivo rientro in sede dei lavoratori, avuto riguardo al livello di remotizzabilità delle mansioni affidate e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Inail e dal documento ad interim dell'Università di Messina sull'avvio della fase 2, del 4 maggio 2020, diramato con nota prot. n. 41705/2020.

4. In relazione al personale che verrà chiamato a prestare servizio in presenza come sopra specificato ed alle attività indifferibili indicate, verrà in ogni caso tutelata la posizione dei soggetti in situazione di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali sussiste una maggiore probabilità di contagio e/o di possibili complicanze per COVID-19. **A tal fine è opportuno che i lavoratori, di volta in volta chiamati a garantire i suddetti servizi, che rientrino/ritengano di rientrare nella tipologia di soggetti in situazione di particolare fragilità, segnalino tale condizione al Datore di Lavoro per il tramite del medico competente.** In tale ottica e nel rispetto dei DPCM e di indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute, si invitano i dipendenti che si trovino in condizioni di fragilità a causa di patologie di contattare i medici competenti ai fini della valutazione della ripresa al lavoro, inviando una mail all'indirizzo [medicina.lavoro@polime.it](mailto:medicina.lavoro@polime.it). In particolare, le condizioni che vanno segnalate sono rappresentate da immunodepressione, malattie oncologiche in trattamento insorte negli ultimi 5 anni, diabete, malattie cardiovascolari, insufficienza renale cronica, broncopatia cronica ostruttiva, effettuazione di terapie salvavita in corso.
5. Da ultimo, si sottolinea come l'attuale esperienza emergenziale rappresenta una formidabile occasione di sperimentazione della modalità agile che offrirà utili



Università degli Studi di Messina

elementi di valutazione per l'adozione futura di modalità flessibili di prestazione dell'attività lavorativa, in una ottica di vero bilanciamento tra vita privata e vita professionale (work/life balance).

IL RETTORE  
Prof. Salvatore Cuzzocrea

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Francesco Bonanno  
firmato digitalmente